



# **COMUNE DI SAN FELICE D/B**

*(Provincia di Brescia)*

**DISCIPLINA RELATIVA ALL'EROGAZIONE  
DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI  
SOCIO-ASSISTENZIALI**



## PREMESSA

### LA LEGGE QUADRO SUL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI

La Legge 8 novembre 2000, n.328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", detta i principi e le norme cui gli Enti locali devono attenersi nella realizzazione degli interventi e dei servizi sociali.

**L' ART.1 ne sancisce i PRINCIPI informativi, affermando che** "La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione".

**Esso precisa, altresì, che per "Interventi e servizi sociali" si intendono "tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia".**

**Agli enti locali, nell'ambito delle competenze sancite dalle leggi vigenti, spettano le funzioni di programmazione e organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, secondo i principi di:**

- sussidiarietà
- cooperazione
- efficacia - efficienza - economicità
- omogeneità
- copertura finanziaria e patrimoniale
- responsabilità ed unicità dell'amministrazione
- autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali



**Secondo il principio della "sussidiarietà" l'esercizio delle responsabilità pubbliche deve, in linea di massima, incombere di preferenza sulle autorità più vicine ai cittadini (art. 4 della Carta Europea).**

In attuazione di questo fondamentale principio la legge prevede che le funzioni degli enti locali in materia di programmazione e organizzazione siano esercitate "riconoscendo e agevolando il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore" (art.1, comma 4). "La sussidiarietà deve essere realizzata attraverso la concertazione a tutti i livelli istituzionali con le organizzazioni sindacali che hanno il compito di formulare gli obiettivi di ben-essere sociale, di concorrere alla programmazione degli interventi e di verificarne il raggiungimento, valorizzando il ruolo del volontariato e del terzo settore nella co-progettazione e nella realizzazione dei servizi." (D.P.R. 3 maggio 2001, "Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003", a norma dell'art.18, comma 2 della L.328/2000).

**Alla gestione e all'offerta dei servizi provvedono i soggetti pubblici, nonché, in qualità di parti attive nella fase progettuale e nella realizzazione concertata degli interventi, i soggetti privati sopra menzionati.**

All'art.5 la legge specifica che "Ai fini dell'affidamento dei servizi [...], gli enti pubblici [...] promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale".

**La legge promuove, infine, la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali più sopra precisati.**

**L'ART.2, coordinato con la Legge regionale n.3/2008, individua i DESTINATARI del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali:**

- i residenti con cittadinanza italiana
- i residenti con cittadinanza di uno degli Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali
- i residenti che presentino una delle seguenti condizioni: stranieri (cittadini di Stati non appartenenti alla U.E.) in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno (nonché i minori iscritti nel loro permesso di soggiorno); profughi; rifugiati; richiedenti asilo; stranieri con permesso umanitario ai sensi del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.286 e successive modifiche e integrazioni (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero); apolidi; rimpatriati e



comunque beneficiari di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale, **precisando che** ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, limitatamente al periodo necessario alle operazioni di identificazione ed eventualmente fino alla concessione del permesso di soggiorno, nonché gli interventi di ricetto ed assistenza temporanea degli stranieri da respingere o da espellere

- tutte le altre persone, comunque presenti sul territorio, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune o dello Stato di appartenenza, con espresso riguardo a garantire sempre la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore

**Il medesimo articolo stabilisce, altresì, l'accesso prioritario, in un'ottica insieme di prevenzione e di sostegno, ai soggetti portatori di bisogni gravi:**

- soggetti in condizione di povertà o con limitato reddito
- soggetti con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico
- soggetti con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro
- soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali

La legge definisce le politiche sociali come universalistiche, rivolte alla generalità degli individui, senza alcun vincolo di appartenenza, stabilendo quale **critério di accesso la gravità del bisogno**.

Affinché le politiche sociali siano veramente universalistiche, è necessario che le persone e le famiglie con situazioni di bisogno più acuto o in condizioni di maggiore fragilità siano messe in grado di poter accedere ai servizi rivolti a tutti, oltre che eventualmente a misure e servizi specificamente dedicati.

Perché ciò si realizzi occorre mettere a punto strumenti di informazione adeguati, modalità di aiuto, di accompagnamento che compensino le situazioni di fragilità e valorizzino le capacità delle persone e delle loro reti sociali e familiari.

A tale riguardo assumono importanza fondamentale le prestazioni di **servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari**, che la Legge stessa pone al primo posto fra le prestazioni minime garantite a tutti i cittadini.

"La funzione di segretariato sociale risponde all'esigenza primaria dei cittadini di:

- avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi
- conoscere le risorse sociali disponibili nel territorio in cui vivono, che possono risultare utili per affrontare esigenze personali e familiari nelle diverse fasi della vita

In particolare l'attività di segretariato sociale è finalizzata a garantire: unitarietà di accesso, capacità di ascolto, funzione di orientamento, funzione di filtro, funzioni di osservatorio e monitoraggio dei bisogni e



delle risorse, funzione di trasparenza e fiducia nei rapporti tra cittadino e servizi, soprattutto nella gestione dei tempi di attesa nell'accesso ai servizi.

E' quindi un livello informativo e di orientamento indispensabile per evitare che le persone esauriscano le loro energie nel procedere, per tentativi ed errori, nella ricerca di risposte adeguate ai loro bisogni. A questo scopo occorre in particolare evitare che proprio i cittadini più fragili e meno informati vengano scoraggiati nella ricerca di aiuto a fronte di barriere organizzative e burocratiche che comunque vanno rimosse per ridurre le disuguaglianze nell'accesso."

"Le funzioni del servizio sociale professionale sono finalizzate alla lettura e decodificazione della domanda, alla presa in carico della persona, della famiglia e/o del gruppo sociale, all'attivazione ed integrazione dei servizi e delle risorse in rete, all'accompagnamento e all'aiuto nel processo di promozione ed emancipazione".

(D.P.R. 3 maggio 2001, "Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003", a norma dell'art.18, comma 2 della L.328/2000)

Le altre prestazioni rispetto alle quali la legge, all'art.22, comma 4, lettere dalla a) alla e), prevede "comunque l'erogazione" in ciascun ambito territoriale ("prestazioni minime garantite") sono:

- servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari
- assistenza domiciliare
- strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali
- centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario

**"Le persone e le famiglie possono essere chiamate a concorrere al costo dei servizi universali in base alla loro condizione economica, per salvaguardare il criterio dell'equità"**. (D.P.R. 3 maggio 2001, "Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003", a norma dell'art.18, comma 2 della L.328/2000).

L'art.25 della Legge, in merito all'"Accertamento della condizione economica del richiedente" stabilisce che **"Ai fini dell'accesso ai servizi [...], la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n.130"**, ovvero mediante la determinazione di un valore numerico denominato "Indicatore della Situazione Economica Equivalente" (I.S.E.E.). **Detti decreti legislativi sono stati, tuttavia, revisionati dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159, che ha sostanzialmente ridefinito le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'I.S.E.E., trovando piena attuazione nell'emanazione del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 7 novembre 2014, avente ad oggetto "approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini I.S.E.E., dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159"**.



## LA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI

I richiedenti l'accesso agevolato ai servizi oggetto del presente regolamento sono tenuti a presentare al Comune l'attestazione I.S.E.E. in corso di validità.

Ai sensi della normativa vigente, **la determinazione e l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate**, nonché della definizione del livello di compartecipazione alla spesa delle medesime tramite l'I.S.E.E., **costituiscono livello essenziale di assistenza, ovvero "prestazioni minime garantite" in ciascun ambito territoriale.**

Nel caso in cui l'utente non adempia all'obbligo di compartecipazione, il Comune, previa formale messa in mora, attiva l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei diritti costituzionalmente riconosciuti, agendo nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito nei confronti dell'utente inadempiente anche mediante forme di rateizzazione.

Per la determinazione della percentuale di compartecipazione al costo dei servizi e delle prestazioni sociali erogati, il Comune di San Felice del Benaco individua, per ciascun servizio/prestazione:

- un valore relativo al livello minimo della situazione economica (ISEE) denominato "iniziale", fino al cui importo corrisponde un servizio gratuito oppure la percentuale minima da applicare;
- un valore relativo al livello massimo della situazione economica (ISEE) denominato "finale", a partire dal quale corrisponde la percentuale massima da applicare.

Per i valori relativi alle situazioni economiche intermedie, la percentuale da applicare viene ricavata secondo il sistema della interpolazione lineare, mediante l'applicazione della seguente formula:

$$(ISEE \text{ Utente} - ISEE \text{ iniziale}) \times (\% \text{ max} - \% \text{ min})$$

$$\text{Percentuale contribuzione utente} = \% \text{ minima} + \frac{\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale}}{\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale}}$$

**Il sistema adottato garantisce a ciascun assistito una tariffa personalizzata sulla base del proprio particolare ISEE, salvaguardando il principio di equità.**

Per la costruzione dei livelli iniziali e finali di situazione economica (ISEE iniziale e finale), si parte dal principio generale che i servizi debbano essere erogati gratuitamente, o con percentuale di contribuzione minima, fino alla situazione economica pari al minimo vitale. Il livello finale viene costruito moltiplicando il livello iniziale per un coefficiente determinato sulla base delle simulazioni effettuate per ciascun servizio.

### DEFINIZIONE DEL MINIMO VITALE

Il "minimo vitale" corrisponde ad un valore ISEE individuato discrezionalmente dall'Amministrazione Comunale, comunque non inferiore all'importo della pensione minima INPS al 1° gennaio dell'anno preso come riferimento reddituale ai sensi della normativa vigente che regola la determinazione dell'ISEE.

Con delibera di Giunta comunale vengono approvati annualmente gli allegati A e B alla presente disciplina, che definiscono, relativamente all'anno corrente:

- il valore ISEE corrispondente al minimo vitale
- i costi di riferimento dei servizi/prestazioni socio-assistenziali
- le percentuali di contribuzione minima e massima
- il coefficiente per la determinazione dell'ISEE finale



## Art.1 - INTERVENTI DI CARATTERE ECONOMICO

Il servizio sociale comunale individua l'opportunità di erogare contributi in denaro a fronte di condizioni specifiche, quali:

- richiesta di intervento sottoscritta (ove possibile) dal diretto destinatario, nella quale vengono altresì indicati i componenti della rete familiare di riferimento (figli, genitori, coniugi, conviventi)
- ISEE al di sotto del minimo vitale
- necessità di fronteggiare bisogni straordinari ed improrogabili non sostenibili dalla propria situazione economica
- capacità del beneficiario o delle sue reti di sostegno (familiari, parentali o informali) di utilizzare correttamente il contributo

Qualora sussista l'incapacità del soggetto a gestire i propri redditi, la somma di denaro è erogata direttamente alla persona o all'ente che vanta il credito, ovvero che deve fornire la prestazione individuata.

L'erogazione dei contributi economici è soggetta a valutazione sociale, nel corso della quale il richiedente viene espressamente informato del proprio diritto agli "alimenti", che è sua facoltà richiedere a coloro che risultano obbligati ai sensi dell'art.433 del codice civile.

La valutazione sociale potrà, in taluni casi da considerarsi del tutto eccezionali, prevedere l'accesso ai benefici anche di nuclei familiari che non posseggono il requisito ISEE (al di sotto del minimo vitale), ma per i quali l'intervento economico risulta, per circostanze particolari, indispensabile.

**Gli interventi economici sono erogati con deliberazione della Giunta comunale a sostegno di situazioni di bisogno di carattere eccezionale ed urgente di natura socio-sanitaria non sostenibili dal reddito familiare o dall'intervento della rete familiare.**

**L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non erogare alcun contributo economico nel caso in cui il potenziale beneficiario si rifiuti di informare i familiari tenuti agli alimenti della propria situazione di disagio economico, anche qualora non voglia esercitare la facoltà di chiedere loro aiuto.**

### **Modalità di valutazione della condizione economica**

In relazione alla finalità dell'intervento viene preso in considerazione l'ISEE del nucleo familiare cui appartiene il destinatario diretto della prestazione, nonché la situazione economica aggiornata al momento in cui viene esplicitata la richiesta, rilevata nell'ambito della valutazione sociale, considerando ogni emolumento di spettanza o rapporto finanziario, anche di tipo assicurativo, ancorché non considerati ai fini ISEE e/o non rientranti nell'asse ereditario.

**Sono in ogni caso esclusi dall'erogazione del contributo** i titolari di patrimoni mobiliari, individuati ai sensi della normativa vigente che regola la determinazione dell'ISEE, di valore superiore a € 10.000 e i proprietari o usufruttuari di immobili oltre la casa di abitazione e relative pertinenze (autorimessa e giardino), fatta eccezione per proprietà possedute in percentuali minime e/o riferite a beni immobiliari praticamente privi di valore economico.

In presenza di specifiche condizioni valutate dal Servizio sociale comunale, si potrà deliberare, altresì, in alternativa a contributi assistenziali a fondo perduto, la concessione di prestiti ad honorem, a tasso zero (art.16, comma 4, Legge 328/2000), secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito. Difficoltà o ritardi nel rispettare gli accordi sottoscritti autorizzeranno l'Amministrazione comunale a trattenere direttamente eventuali contributi erogati a suo favore dal Comune e/o da altri Enti per il tramite del Comune (es. Fondo Regionale Sostegno Affitti).



## Art.2 - SERVIZI DI SOSTEGNO DOMICILIARE

L'attivazione di servizi al domicilio dell'utente sostiene la scelta di privilegiare l'azione preventiva e promozionale delle autonomie e delle autosufficienze della persona in difficoltà nonché di valorizzare il ruolo della famiglia e degli aiuti informali della comunità.

### Assistenza domiciliare

**Finalità:** sostenere la permanenza della persona fragile nel proprio domicilio e presso la propria famiglia.

**Destinatari:** il servizio è rivolto a persone sole in condizioni di parziale autonomia socio-sanitaria o a persone totalmente non autosufficienti inserite in un nucleo familiare che necessita di aiuto nella propria funzione assistenziale o, in casi particolari, a nuclei famigliari in difficoltà nella gestione e cura dei minori.

**Prestazioni:** l'attività di sostegno si realizza mediante il lavoro di ausiliarie socio-assistenziali (ASA o OSS) che operano al domicilio della persona secondo il progetto individualizzato steso dall'assistente sociale e, di norma, è garantita dal lunedì al venerdì con passaggio a giorni alterni o quotidiano in orario prevalentemente mattutino a partire dalle ore 6:30 o passaggio pomeridiano entro le ore 18:00 e possibilità di estensione al sabato mattina e, solo eccezionalmente, alla domenica mattina.

Le prestazioni vengono erogate compatibilmente con le risorse disponibili secondo le seguenti priorità:

- condizione di solitudine e impossibilità di attivare le reti di sostegno familiari, parentali e di vicinato
- gravità delle condizioni sanitarie e sociali
- situazione economica

### Servizio pasti domiciliari

**Finalità:** garantire un pasto quotidiano variato e completo di tutti i principi nutritivi alle persone che non sono in grado di provvedervi autonomamente.

**Destinatari:** il servizio è rivolto a:

1. persone ultrasessantacinquenni o con accertato grado di disabilità permanente o temporanea tale da limitare l'autonomia personale, che presentano difficoltà nella preparazione del pasto
2. persone autosufficienti per le quali sia dimostrato un evidente rischio di emarginazione sociale

**Prestazioni:** viene garantita, di norma (salvo imprevisti o festività infrasettimanali), la consegna a domicilio del pasto dal lunedì al venerdì e, al raggiungimento di un congruo numero di adesioni, anche nei giorni di sabato e domenica e nelle festività infrasettimanali.

### Servizio di Telesoccorso

**Finalità:** garantire un pronto intervento nel caso di malori improvvisi, cadute accidentali o incidenti domestici, favorendo in questo modo una maggiore tranquillità psicologica alle persone a rischio sociale o sanitario che sono sole o trascorrono la maggior parte della giornata da sole.

**Destinatari:** il servizio è rivolto a persone anziane o inabili che presentano una condizione sanitaria a rischio o persone anziane che vivono sole o in coppia che necessitano di una condizione di maggiore sicurezza.

**Prestazioni:** l'invio dell'allarme utente viene registrato da una Centrale operativa che immediatamente mette in atto gli interventi più opportuni. Il servizio funziona 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno.

### *Disposizioni comuni a tutti i Servizi di sostegno domiciliare*

**Ammissione al servizio:** la richiesta di ammissione è sottoscritta dal diretto interessato o, se impossibilitato, da un parente prossimo che ha raccolto la sua volontà di richiedere il servizio. L'ammissione ai servizi è soggetta a valutazione sociale.

**Determinazione del costo:** i costi di riferimento sono evidenziati nell'Allegato A

**Concorso al costo del servizio:** come da Allegato B



## Art.3 - AREA ANZIANI

### Centri Aperti

**Finalità:** intendono contrastare i rischi di solitudine e di progressiva marginalizzazione della persona anziana offrendo occasioni di socialità, ricreazione, protagonismo. Al fine di garantire la promozione della comunità locale la gestione di questo servizio è affidata agli Organi direttivi dei Centri medesimi.

**Destinatari:** il servizio è rivolto a persone anziane.

**Prestazioni:** il servizio offre spazi di aggregazione, organizzazione di attività ricreative e di socializzazione, gite, soggiorni climatici, ecc.

Il Comune mette a disposizione i locali, provvedendo alle relative utenze e alle spese di manutenzione.

Le due Associazioni che animano i Centri aperti presenti in San Felice capoluogo e nella frazione di Portese operano in totale autonomia e libertà d'iniziativa, in un'ottica di sussidiarietà orizzontale e concorrono all'assegnazione di un contributo economico a parziale finanziamento delle attività promosse e realizzate a favore della cittadinanza, mediante partecipazione all'apposito bando comunale, indetto annualmente ai sensi di legge.

### Servizi di sostegno domiciliare

Si rimanda agli interventi previsti al precedente articolo 2.

### Servizi residenziali

#### ***Ricoveri in Residenze Sanitario Assistenziali (RSA)***

**Finalità:** fornire all'anziano interventi di protezione assistenziale, abitativa e sanitaria sostituendosi al lavoro di cura della famiglia.

**Destinatari:** le RSA sono istituti di ricovero che accolgono persone totalmente non autosufficienti che non sono più in grado di rimanere al proprio domicilio, in quanto presentano una grave compromissione sanitaria e una limitata autonomia.

L'accesso può essere:

- temporaneo con finalità riabilitative o di sollievo alla famiglia con totale costo a carico dell'assistito in quanto trattasi di posti letto non accreditati dal Sistema Sanitario Nazionale (tariffa piena)
- definitivo in posto letto non accreditato dal SSN con tariffa concertata con la Direzione della Struttura fino al passaggio in posto letto accreditato (tariffa intermedia)
- definitivo in posto letto accreditato dal SSN (tariffa posto letto accreditato)

**Ammissione:** è predisposta dalla RSA in base al proprio regolamento. In mancanza di disponibilità immediata all'inserimento, il richiedente viene posto in lista d'attesa.

#### ***Ricoveri in Casa Albergo***

**Finalità:** fornire all'anziano, ma anche, in casi eccezionali, a persone con disabilità fisica o mentale, interventi di protezione assistenziale, abitativa e sanitaria, sostituendosi al lavoro di cura della famiglia.

**Destinatari** il servizio è rivolto, di norma, a persone anziane autosufficienti nella gestione della propria persona che, per motivi legati all'età, non sono più in grado di vivere nella loro abitazione, ma, nello stesso tempo, necessitano di un inserimento in un ambiente di tipo familiare in quanto sono in grado di collaborare alla realizzazione di una comunità abitativa. Il servizio rende quindi compatibili i bisogni di autonomia della persona con la necessità di protezione.

**Ammissione:** è predisposta dalla Struttura e, in mancanza di disponibilità immediata, il richiedente viene inserito in lista d'attesa.

**In assenza di strutture gestite direttamente dal Comune o con esso convenzionate, il Servizio sociale comunale informa e orienta alla rete territoriale delle unità d'offerta accreditate e non, con possibilità, qualora sussistano i requisiti, di un accordo con il Comune per l'integrazione della retta, così come specificato all'articolo 5 .**



## Art.4 - AREA HANDICAP E DISAGIO ADULTO

Gli interventi nei confronti delle persone adulte sono attivati per contrastare situazioni di non autosufficienza economica, ma soprattutto di non autosufficienza e non autonomia per patologie fisiche o mentali o per condizioni di particolare marginalità sociale.

Si tratta di persone seguite dal servizio sociale comunale, così come da servizi specialistici, quali i Servizi per la disabilità (Equipe operativa Handicap - EOH), i servizi per le tossicodipendenze, inclusa la dipendenza da alcool (SERT e NOA), i servizi per la salute mentale (Centri Psico-Sociali - CPS).

Le attività che i servizi comunali specificatamente promuovono nei confronti delle persone disabili o comunque soggette a rischio di marginalità sociale, fanno riferimento alla scelta di:

- sostenere e valorizzare la famiglia di appartenenza
- favorire ogni possibilità di utilizzo di risorse ed opportunità “aspecifiche”, cioè di risorse di socializzazione e di servizio aperte alla generalità dei cittadini ed in quanto tali non stigmatizzanti ed in grado di favorire la “visibilità”, l’accettazione e l’inclusione sociale delle persone
- costruire interventi individualizzati che, attraverso l’utilizzo di servizi specifici e di opportunità non istituzionali, garantiscano “percorsi” di contrasto all’emarginazione e alla perdita di autonomia

### ***Valutazione per l’accesso e l’ammissione ai servizi***

Vi è una prassi comune a tutti i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari afferenti all’Area Handicap che prevede una valutazione della persona disabile da parte dell’equipe operativa handicap (EOH), integrata da un operatore sociale appositamente designato da parte dell’Ambito per tutti i Comuni del Distretto 11, in caso di valutazione per l’accesso a servizi socio-assistenziali (Centro servizi handicap - CSH). La valutazione viene effettuata di concerto con il servizio sociale comunale ed è finalizzata all’individuazione del servizio diurno o residenziale che si ritiene più rispondente ai precisi bisogni della persona disabile. Analogamente, anche per quanto riguarda l’Area della Salute mentale e i Servizi per le tossicodipendenze, vengono costituite, a seconda delle figure coinvolte nella presa in carico della persona, apposite equipe professionali, talora anche composte da operatori dei diversi servizi specialistici, nel caso di utenti con doppia diagnosi (per es. assistito tossicodipendente con patologia psichiatrica), finalizzate all’elaborazione di percorsi di riabilitazione sociale e di reinserimento al lavoro, ma anche all’individuazione di comunità rieducative o assistenziali, a carattere temporaneo o permanente, in grado di gestire i bisogni degli assistiti maggiormente compromessi o le cui patologie hanno raggiunto livelli di cronicità e irreversibilità tali da comportare l’istituzionalizzazione definitiva.

### ***Interventi di carattere economico e Servizi di sostegno domiciliare - Voucher educativi***

Nei confronti delle persone adulte con disabilità fisica e/o psichica o in possesso di certificazione di svantaggio sociale possono essere attivati gli interventi di aiuto economico e/o di sostegno domiciliare già dettagliati negli articoli 1 e 2.

Per quanto riguarda l’assistenza domiciliare, tuttavia, la valutazione sociale può propendere per l’opportunità di impiegare figure educative, in alternativa all’ausiliaria socio-assistenziale, quali educatori professionali o personale con titolo equipollente ed esperienza nell’ambito dei servizi educativi. In questo caso il Comune può attingere dalla lista degli Enti accreditati presso l’Ufficio di Ambito per la fornitura di tali figure. L’intervento si connota come “voucher educativo”: prevede la stesura e condivisione di un piano educativo individualizzato, un monte ore mensile predeterminato e la scelta da parte dell’utente (o della sua famiglia) dell’Ente dal quale acquistare le prestazioni educative.

**Il costo di riferimento** è evidenziato nell’Allegato A e la compartecipazione da parte dell’utenza è regolamentata, secondo le rispettive schede dell’Allegato B, come “assistenza domiciliare” nel caso in cui il beneficiario della prestazione sia minorenne, mentre, qualora sia maggiorenne, con la metodologia adottata per la frequenza ai servizi diurni semiresidenziali, di seguito dettagliati.



## **Servizi diurni semiresidenziali**

### **Centri socio-educativi (CSE)**

**Finalità:** acquisizione, potenziamento e sviluppo delle autonomie personali e sociali e accompagnamento nel progetto di vita adulta della persona - sostegno diurno alla “vita familiare” nella gestione del quotidiano

**Destinatari:** persone con disabilità intellettiva e/o fisica di livello medio, che non presentano disturbi psicopatologici rilevanti, che hanno compiuto il sedicesimo anno di età ed assolto l’obbligo scolastico

**Prestazioni:** interventi integrati di tipo assistenziale, educativo, riabilitativo e socializzante tesi all’integrazione nella vita sociale del territorio

### **Servizio di formazione all’autonomia (SFA)**

**Finalità:** favorire l’inclusione sociale della persona potenziando e sviluppando le sue autonomie personali

**Destinatari:** persone disabili che hanno assolto l’obbligo scolastico e che possiedono sufficienti capacità relazionali, adattive e di comunicazione, nonché in possesso di abilità o potenzialità da spendere per il perseguimento di una maggiore autonomia familiare, sociale e professionale

**Prestazioni:** attraverso progetti educativi individualizzati, offrire occasioni di integrazione in attività socializzanti e di tipo occupazionale, contribuendo all’acquisizione di prerequisiti di autonomia utili all’inserimento professionale, in raccordo con i servizi deputati all’integrazione

### **Centro diurno disabili (CDD)**

**Finalità:** mantenere e migliorare le abilità cognitive e relazionali e ridurre i comportamenti problematici del disabile; incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi e favorendo, quando è possibile, la frequenza di strutture esterne, sportive e sociali; favorire lo sviluppo di competenze globali, finalizzando l’azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati; sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l’isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali

**Destinatari:** persone in situazione di disabilità grave, di norma ultra diciottenni, con notevole compromissione dell’autonomia nelle funzioni elementari, che abbiano assolto l’obbligo scolastico e per i quali non è programmabile un percorso di inserimento formativo o lavorativo

**Prestazioni:** interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e di assistenza

## **Disposizioni comuni a tutti i Servizi diurni semiresidenziali e ai “Voucher educativi per adulti”**

### **Servizi complementari o accessori (mensa e trasporto)**

Ove i servizi di mensa e trasporto connessi alla frequenza ai servizi diurni fossero garantiti dall’Ente gestore come complementari o accessori, il Comune si fa carico del costo di tali servizi, rivalendosi sull’utenza nella medesima misura percentuale fissata per la frequenza al servizio diurno.

Qualora, pur in presenza dei servizi accessori, la famiglia si faccia carico del trasporto o del pasto giornalieri, il Comune potrà concedere una detrazione di importo pari al risparmio corrispondente (misura percentuale gravante sul Comune).

In assenza di servizi complementari o accessori organizzati dall’Ente gestore, il Comune valuta se garantire detti servizi anche in convenzione con altri Comuni limitrofi, oppure intervenire con contribuzione economica a sostegno della spesa sostenuta dalla famiglia.

**Determinazione del costo:** i costi di riferimento sono evidenziati nell’Allegato A.

**Concorso al costo del servizio:** come da allegato B - si precisa che sono state individuate due tipologie di assistiti, soggette a criteri distinti di compartecipazione: A) percettori della pensione d’invalidità civile e dell’indennità di accompagnamento, B) percettori della sola pensione d’invalidità civile.

## **Servizi residenziali**

Nel caso di inserimento in comunità e strutture residenziali con retta a parziale carico dell’utenza, si applicano le disposizioni del successivo articolo 5.



**Art.5 - Integrazione della retta di inserimento in Servizi residenziali per persone anziane non autosufficienti (Residenza Sanitaria Assistenziale - RSA - o Casa Albergo) e per adulti con disabilità grave (Residenza Sanitaria Disabili - RSD)**

Qualora la persona adulta o anziana con grave disabilità e non più autosufficiente, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, debba ricorrere al ricovero in una Struttura protetta (RSA/RSD), che assicuri continuità di servizio 24 ore su 24, il Comune può garantire un intervento economico ad integrazione della retta dovuta a condizione che:

- la persona abbia fatto richiesta di contribuzione comunale a integrazione della retta prima dell'inserimento in struttura residenziale, ai sensi dell'art.6, comma 4, della Legge 328/2000
- la necessità del ricovero sia stata accertata mediante valutazione sociale, volta a verificare l'effettiva impossibilità del mantenimento della persona presso il suo ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi della rete, con particolare riferimento a quelli di sostegno domiciliare, all'assistenza domiciliare integrata, ai centri diurni e agli assegni di cura
- la situazione economica familiare dell'interessato e dei tenuti agli alimenti non consenta l'assunzione autonoma della retta

**N.B. In presenza di dette condizioni, il Comune garantisce l'integrazione economica della retta del posto letto accreditato dal SSN e, in caso di posto letto non accreditato, fino ad un importo massimo coincidente con l'ammontare della retta giornaliera media di un posto letto accreditato.**

L'integrazione della retta è versata alla persona richiedente ovvero direttamente alla struttura residenziale in deduzione della quota a carico dell'assistito, a seguito di delega della persona richiedente l'integrazione.

Solo qualora la struttura residenziale preveda il rapporto esclusivo con l'Ente locale, a fronte di convenzioni e/o accordi pregressi con le ASL (attuali ATS/ASST) e i Comuni del territorio, oppure non ammetta la frammentazione dei pagamenti a fronte del medesimo inserimento, il Comune, tenuto conto dell'ammontare del contributo integrativo, potrà valutare se erogarlo all'assistito (che verserà l'intera retta alla Struttura) o procedere all'assunzione dell'onere complessivo, a fronte del corrispondente introito della quota sostenibile dall'assistito, dai suoi famigliari conviventi e dai tenuti agli alimenti.

La misura dell'intervento economico integrativo concesso dal Comune è determinata sulla base della differenza tra l'importo della retta e la quota che il cittadino assistito, i suoi famigliari conviventi e i tenuti agli alimenti possono sostenere autonomamente.

Laddove questi ultimi non possano farsi carico delle spese minime del congiunto, la misura dell'intervento economico integrativo è gravata della quota riconosciuta per il soddisfacimento di piccole spese personali, quantificata nella somma forfetaria mensile di almeno €100. Detta quota potrà essere sospesa qualora, a seguito di valutazione sociale degli importi accumulati, di concerto con l'interessato e/o i famigliari/tutore, risultasse che non viene effettivamente utilizzata. Analogamente l'importo potrà essere maggiorato, sempre previa valutazione sociale concertata, sebbene in termini del tutto straordinari.

In presenza di eventuali beni mobili o immobili, il Comune potrà procedere mediante accordi con i beneficiari per l'alienazione dei beni medesimi, fermo restando che il ricavato dell'alienazione rimane vincolato al pagamento della retta.

Può essere valutata, inoltre, l'opportunità di mantenere nelle disponibilità del ricoverato una somma per spese eccezionali fino ad un massimo di € 6.000.

In presenza di beni immobili non adibiti ad abitazione dell'eventuale coniuge, il Comune potrà procedere mediante accordi con i beneficiari per la locazione degli immobili medesimi ovvero per un utilizzo a fini sociali, fermo restando che il ricavato della locazione ovvero del fitto figurativo rimane vincolato al pagamento della retta.

Nel caso in cui nel nucleo famigliare della persona da inserire in struttura - all'atto di presentazione della domanda di inserimento - siano presenti altri famigliari conviventi, la quota dovuta dall'utente sarà calcolata tenendo conto anche delle esigenze del famigliare/famigliari che permangono al domicilio.



Nel caso di cessioni, donazioni, comodati o vendita di beni immobili e/o titoli avvenuti nei tre anni antecedenti la domanda di integrazione della retta di ricovero, il richiedente o chiunque ne sia entrato in possesso provvederanno autonomamente a coprire l'intero importo della retta fino al raggiungimento del valore globale dei beni. In particolare, per le donazioni si farà specifico riferimento agli artt.437-438 del C.C.

N.B. La valutazione sociale ed economica avviene al momento della presentazione della domanda di integrazione della retta ed è soggetta a verifiche. Gli accordi sottoscritti restano validi fino al riscontro di cambiamenti nelle condizioni che li hanno determinati.

In assenza degli accordi di cui sopra, il Comune si riserva la facoltà di non procedere alla contribuzione integrativa della retta. Qualora il contributo venga comunque accordato in attesa di sottoscrivere gli accordi o in loro assenza, deve intendersi quale anticipazione di quanto dovuto dal cittadino beneficiario, con conseguente titolo, da parte del Comune, di rivalersi sulla futura eredità.

In considerazione di quanto stabilito dall'art.2740 del c.c. secondo il quale il debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri, qualora il ricoverato percepisca emolumenti arretrati o somme a qualsiasi titolo non considerate al momento della quantificazione del contributo integrativo, tali emolumenti devono essere versati al Comune fino a copertura dei costi rimasti a carico dell'Ente.

Il Comune si rivale delle spese sostenute relativamente ai servizi erogati anche nei confronti degli eredi.

---

\* **Art.433** c.c. : *Personae obligate*. – All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

- 1) il coniuge;
- 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
- 4) i generi e le nuore;
- 5) il suocero e la suocera;
- 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

**Art.434** c.c. : *Cessazione dell'obbligo tra affini*. – L'obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora cessano:

- 1) quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze;
- 2) quando il coniuge da cui deriva l'affinità, e i figli nati dalla sua unione con l'altro coniuge e i loro discendenti sono morti.

**Art.441** c.c. : *Concorso di obbligati*. – Se più persone sono obbligate nello stesso grado alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche.



## Art.6 - AREA MINORI

### Interventi di carattere economico

A tutela della famiglia e dei minori possono essere attivati gli interventi di aiuto economico così come regolamentati all'articolo 1, con la specificazione esposta di seguito.

#### ***Contributo a famiglie affidatarie***

L'affido familiare è normato dalla Legge 4 maggio 1983, n.184 e s.m.i. ed è rivolto alla famiglia che si trovi nell'incapacità/impossibilità temporanea di prendersi cura dei figli minori, offrendo supporto in situazioni di difficoltà nella loro gestione, in modo da garantire il diritto dei minori ad uno sviluppo psicofisico e relazionale adeguato, mentre la famiglia d'origine è impegnata nel percorso di recupero.

Il Comune di residenza degli esercenti la potestà genitoriale, su richiesta della famiglia affidataria, riconosce specifiche prestazioni economiche a sostegno dei nuclei familiari che accolgono minori in affidamento consensuale o giudiziale.

L'importo base previsto per ciascun minore in affido a tempo pieno è pari a €260 mensili, elevabile fino all'importo massimo di €400 mensili. Per affidamenti diurni, part-time e di breve durata, il contributo non può superare l'importo di €150 mensili.

**La misura del contributo forfetario mensile è soggetta a valutazione sociale, così come eventuali altri contributi straordinari per le spese sostenute e documentate (es. spese dentistiche, oculistiche, ecc.).**

### Servizi di sostegno domiciliare

A tutela della famiglia e dei minori possono essere attivati gli interventi di sostegno domiciliare così come regolamentati all'articolo 2, con la specificazione esposta di seguito.

#### ***Assistenza domiciliare minori (ADM) e Voucher educativi minori***

**Finalità:** viene attivata in situazione di difficoltà temporanea della famiglia per la riattivazione delle potenzialità della stessa e il raggiungimento della propria autonomia nell'assolvimento dei compiti educativi nei confronti dei minori

**Destinatari:** si rivolge a nuclei familiari in particolari situazioni di disagio sociale e/o relazionale relativamente alla gestione di minori residenti nel Comune e a minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria

**Prestazioni:** per quanto riguarda l'assistenza domiciliare, anche nell'ambito del sostegno alla famiglia con minori, a seconda della natura e degli obiettivi dell'intervento necessario nell'ambito del progetto di aiuto, le disposizioni dell'autorità giudiziaria o la valutazione sociale possono propendere per l'impiego di figure assistenziali oppure educative. Qualora si renda necessario l'intervento mediante educatori professionali o personale con titolo equipollente ed esperienza nell'ambito educativo, il Comune può attingere dalla lista degli Enti accreditati presso l'Ufficio di Ambito per la fornitura di tali figure. L'intervento si connota come "voucher educativo": prevede la stesura e condivisione di un piano educativo individualizzato, un monte ore mensile predeterminato e la scelta da parte della famiglia dell'Ente dal quale acquistare le prestazioni educative.

**Il costo di riferimento** è evidenziato nell'Allegato A e la compartecipazione da parte dell'utenza è regolamentata come "assistenza domiciliare" nella rispettiva scheda dell'Allegato B.

#### ***Incontri protetti***

Sono definiti "protetti" gli incontri, previsti dall'Autorità giudiziaria, che avvengono tra un minore ed uno o più dei suoi parenti alla presenza di un educatore presso uno "spazio neutro", cioè un luogo che tuteli il minore nel suo diritto di visita e nel contempo verifichi se sussistono i presupposti per l'assunzione delle responsabilità genitoriali e faciliti e sostenga la relazione minori - genitori.



**Finalità:** Tali incontri hanno la finalità di garantire e sostenere il mantenimento della relazione tra il minore e i genitori e/o parenti a seguito di separazione, divorzio conflittuale, affido ed altre situazioni di grave e profonda crisi familiare. Gli obiettivi degli incontri in luogo neutro consistono nel garantire il diritto di visita per genitori non affidatari di minori coinvolti in separazioni conflittuali o allontanati dal nucleo genitoriale naturale; garantire il diritto di relazione per minori coinvolti in procedure di allontanamento dai genitori naturali; contribuire, dove ve ne siano le condizioni, alla progettualità evolutiva rivolta alla relazione genitori-minori.

**Destinatari:** le attività previste sono rivolte a sistemi familiari entro i quali è interrotta o sospesa la relazione tra uno o più minori con i genitori naturali, ed è conseguentemente necessario realizzare contesti protetti che permettano l'incontro tra i minori e le figure genitoriali citate. Costituisce pre requisito necessario per l'attivazione degli interventi la presenza di un provvedimento definitivo inoltrato dall'Autorità Giudiziaria al Servizio Sociale territorialmente competente, o la presenza di un progetto sociale che codifichi le caratteristiche degli incontri e che comprenda la definizione di un contratto d'intervento formalmente sottoscritto dall'Assistente sociale di riferimento e dagli adulti implicati (genitori, genitori affidatari, parenti, operatori sociali incaricati per attività socio educative nei confronti dei minori e/o del sistema familiare).

**Il costo di riferimento** è evidenziato nell'Allegato A e la compartecipazione da parte dell'utenza è regolamentata come "assistenza domiciliare" nella rispettiva scheda dell'Allegato B.

### ***Centro Ricreativo Estivo Diurno (CRED)***

**Finalità:** offrire uno spazio ludico-ricreativo a forte valenza socializzante rivolto ai minori in età scolare nell'arco delle vacanze estive, svolgendo, nel contempo, un'azione di sostegno alla famiglia nella custodia dei figli

**Destinatari:** minori dai cinque ai quattordici anni, con possibilità di accogliere straordinariamente anche minori di quattro anni, mediante adeguata organizzazione degli spazi e programmazione dedicata

**Ammissione:** disposta dall'Ufficio Servizi Sociali, dando priorità ai residenti e ai minori in situazione di maggiore bisogno socio-relazionale, fino ad esaurimento dei posti disponibili

**I costi di riferimento** sono evidenziati nell'Allegato A.

**Concorso al costo del servizio:** come da Allegato B.

### ***Mini Centro Ricreativo Estivo Diurno (MINI CRED)***

**Finalità:** offrire ai più piccoli uno spazio ludico-ricreativo a forte valenza socializzante presso i locali dell'Asilo nido comunale, nel corso del mese di agosto, svolgendo, nel contempo, un'azione di sostegno alla famiglia nella custodia dei figli

**Destinatari:** minori da uno a quattro anni

**Ammissione:** è predisposta dall'Ufficio Servizi Sociali, dando priorità ai residenti e ai minori in situazione di maggiore bisogno socio-relazionale, fino ad esaurimento dei posti disponibili

**Attivazione del servizio:** il Comune si riserva la facoltà di vincolare l'attivazione del servizio al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni

**Determinazione dei costi:** I costi di riferimento sono evidenziati nell'Allegato A

**Concorso al costo del servizio:** come da Allegato B

### ***Servizio Gioca Scuola***

**Finalità:** offrire uno spazio ludico-ricreativo a forte valenza socializzante rivolto ai minori frequentanti la scuola primaria, svolgendo, nel contempo, un'azione di sostegno alla famiglia nella gestione dei figli.

**Destinatari:** minori iscritti alla scuola primaria, con priorità alle famiglie e minori residenti nel Comune.

**Ammissione:** disposta dall'Ufficio Servizi Sociali, dando priorità ai residenti e, fra di essi, ai minori in situazione di maggiore bisogno socio-relazionale, anche segnalati dalla scuola, fino ad esaurimento dei posti disponibili, secondo il numero massimo fissato annualmente dall'Amministrazione comunale.

**I costi di riferimento e il numero massimo di iscritti ammissibile** sono evidenziati nell'Allegato A.

**Concorso al costo del servizio:** come da Allegato B.



### **SERVIZI semi-residenziali (Centri diurni) o residenziali (Comunità pronto intervento o alloggio)**

Il Comune promuove il diritto di ogni minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia, senza distinzioni di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto dell'identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.

Quando la famiglia, nonostante siano stati disposti interventi di sostegno e di aiuto, non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione, si applicano gli istituti alternativi previsti dalla normativa vigente, tra cui l'inserimento del minore in comunità familiari e/o strutture residenziali o semi-residenziali.

**Finalità:** la finalità dell'inserimento in strutture residenziali o semi-residenziali è di garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine. Gli obiettivi dell'inserimento nella comunità di accoglienza sono: garantire il benessere psicofisico e relazionale del minore, accompagnandolo nel percorso evolutivo in un ambiente idoneo alla sua crescita, qualora la sua famiglia si trovi nell'incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura; recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro e, laddove ciò non fosse possibile, favorire ed accompagnare il minore nel percorso di conoscenza ed inserimento in una famiglia affidataria o adottiva o verso l'autonomia personale e socioeconomica, assicurando comunque il percorso di rielaborazione della propria esperienza familiare.

**Prestazione:** la permanenza in comunità deve avere carattere di temporaneità in vista di un rientro presso la famiglia di origine o di un affidamento familiare o, nei casi in cui si giunge alla dichiarazione di adottabilità, in vista di un'adozione. In situazioni particolari, quando l'ingresso in comunità coincide con la fase adolescenziale del minore (15-18 anni), la permanenza può protrarsi sino alla maggiore età. In situazioni molto particolari (ultimo anno di scuola superiore, estrema prossimità al conseguimento dell'autonomia abitativa e lavorativa, impossibilità di rientro in famiglia, ecc.) può essere valutata, col consenso del soggetto interessato, la permanenza in comunità anche oltre la maggiore età. In tal caso la permanenza è rapportata alla realizzazione di un progetto personalizzato da realizzarsi entro dei tempi definiti e con la disponibilità dell'ente o degli enti istituzionalmente competenti ad assumere il relativo onere finanziario.

**Condizioni di inserimento:** per inserire un minore in comunità di accoglienza è obbligatoria la sussistenza di uno dei seguenti presupposti:

- acquisire il consenso dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale
- disporre di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria
- disporre di un provvedimento della Pubblica Autorità ex art. 403 del Codice Civile

**Quantificazione dell'onere di integrazione della retta:** l'allontanamento del minore non fa venir meno l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio. L'art.147 del Codice Civile stabilisce: "Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli." Tali doveri sono estesi anche ai genitori non sposati, ai sensi dell'art.261 del Codice Civile: "Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi". Anche nel caso di genitori separati (prima sposati o conviventi) il comma 4 dell'art.155 C.C., introdotto con la legge 8 febbraio 2006 n.54, ha previsto che, salvo diversi accordi tra i coniugi, ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al reddito percepito.

Sia nei casi di inserimento in struttura protetta disposto con decreto dell'autorità giudiziaria, sia nei casi di inserimento consensuale del minore in struttura protetta, il Comune assume l'onere dell'integrazione e può prevedere la compartecipazione al costo della retta da parte dei genitori, la cui capacità contributiva viene valutata secondo i criteri di determinazione dell'I.S.E.E.

**La quota a carico della famiglia può essere disposta direttamente dal Giudice.**